

RUSCINO GRAZIA



Postaraccomandata

Posteitaliane

22.08.2025 09.04
Euro 009,40

AR

ID0201076718695 /6121

07012 76121 BARLETTA (BT)

501212/04484



R



20107671869-5

Avv. Giuseppe Bufo
Via Mura Spirito Santo 74
76121 BARLETTA

PIEGO RACCOMANDATO

della

RELAZIONE FINALE

di accompagnamento alla istanza di nomina del gestore

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 68 CCI

Ricorrente

Grazia Ruscino



Relazione

Premessa

Facendo seguito alle intese con il gestore OCC come da sua PEC del 4.7.25 con cui rimaneva in attesa della relazione definitiva e tenendo conto dei suoi stessi rilievi si integra la proposta di piano spedendola all'indirizzo dell'advisor avv. Giuseppe Bufo presso cui elettivamente domiciliano gli odierni comparenti e sottoscrittori della stessa, per consentirne la spedizione tramite piego raccomandato come per legge ai fini della data certa delle volontà espresse.

La sottoscritta **Grazia Ruscino**, nata a Barletta il 13/06/1966, codice fiscale **RSCGRZ66H53A669G** (allegato 1a - 1b), coniugata con il sig. [REDACTED], nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] (allegato 1.a - 1.b), in regime di separazione dei beni, residente in Barletta, alla via Ghiberti L. n. 2 p. Ri1 (allegato 1.c) si trova in una situazione di sovraindebitamento ed ha i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo per chiedere l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (allegato 1.d). A tal proposito l'istante ha interesse diretto a salvare l'immobile in comproprietà indivisa al 50% col coniuge separato, prima casa della quale l'istante Ruscino Grazia ha non solo la residenza quale prima casa, ma anche il diritto di abitazione quale coniuge separato assegnatario.

Trattandosi di interesse dell'istante, che figura terzo datore di ipoteca nel contratto di mutuo stipulato dal coniuge [REDACTED], effettivo debitore, si rende opportuna la sottoscrizione a titolo di integrale ratifica della presente istanza da parte dello stesso, quale debitore diretto e principale in relazione al detto mutuo ipotecario, dal quale rileva il massimo importo della debitoria (100mila euro circa).

Pertanto il sig. [REDACTED], in un primo momento indisponibile a qualunque contatto con la coniuge separata odierna istante Ruscino Grazia, si rende disponibile per salvare la casa in favore soprattutto di tutti e tre i figli legittimi nati in costanza di matrimonio [REDACTED] due dei quali ([REDACTED]) la abitano insieme alla coniuge suddetta odierna istante Ruscino Grazia; a tal fine sottoscrive la presente, per farla propria direttamente e ratificarla espressamente quale diretto debitore del mutuo di cui infra.

Non solo, pertanto, il sig. [REDACTED] chiede che l'istanza della Ruscino Grazia venga accolta ed omologata al fine di appianare i debiti contratti dalla stessa quale

Uscita dalla casa
stante nella procedura di sovraindebitamento, ma che tra i debiti contratti venga pure inserito ed omologato quello afferente al suddetto mutuo, al fine di poter consentire di salvare la proprietà dell'immobile nella pendente procedura esecutiva immobiliare RG 124/24 dott. Diletta Calò udienza di rinvio 7.7.26, primo esperimento di vendita delegata alla professionista avv. Murolo per il 3.10.25; figurando, pertanto, in relazione al detto debito anch'egli istante per il sovraindebitamento.

La professionista delegata alla vendita ha, infatti, fissato il primo esperimento per il **3.10.2025** ore 17,00 col seguito, nel quale si svolgerà la vendita senza incanto con modalità sincrona telematica sulla piattaforma internet www.garavirtuale.it, al Prezzo base d'asta del lotto: € 79.174,00 (settantanovemilacentosettantaquattro/00). Offerta minima, ex art. 571 cpc, pari al 75% del valore base: € 59.400,00 (cinquantanovemilaquattrocento/00). Rilancio minimo in caso di gara tra gli offerenti, ex art. 573 cpc: € 1.584,00 (millecinquecentottantaquattro/00).

Sempre allo stesso fine il sig. [REDACTED], debitore delle somme mensili di mantenimento stabilite in separazione non mai corrisposte alla sig. Ruscino Grazia né per lei né per i figli, dichiara di rinunciare al suo 50% di proprietà dell'immobile suddetto in favore dei tre figli in comunione indivisa e paritaria quanto alla nuda proprietà ed in favore della coniuge separata odierna istante Ruscino Grazia quanto all'usufrutto vita natural durante alla stessa Ruscino Grazia, nonché di essere disponibile alla cessione tramite apposito atto notarile a seguito dell'omologazione del presente piano da sovraindebitamento, essendo allo stato impedito il rogito dalla pendenza del vincolo di pignoramento immobiliare. Allo stesso fine la medesima odierna istante Ruscino Grazia accetta la cessione da parte del coniuge separato [REDACTED] del diritto di usufrutto vita natural durante ed a sua volta la medesima sig.a Ruscino Grazia cede anch'essa -cessione parimenti condizionata all'estinzione del pignoramento immobiliare di cui sopra- in favore dei tre figli la nuda proprietà indivisa e paritaria dell'immobile subastato *de quo*. Al medesimo identico fine e con la medesima condizione dell'estinzione del pignoramento immobiliare pendente i tre figli [REDACTED] dichiarano di accettare la cessione del 50% della nuda proprietà dal padre [REDACTED] e quella dell'ulteriore 50% da parte della madre Ruscino Grazia e nel contempo cedono l'usufrutto dell'immobile *de quo* vita natural durante alla madre Ruscino Grazia che accetta. Nel contempo la sig.ra Ruscino rinuncia al credito nei confronti del [REDACTED] per gli arretrati delle mensilità di mantenimento e dichiara di non aver nulla più a pretendere per tale obbligazione

ora per allora con la estinzione del pignoramento immobiliare e l'omologazione della presente istanza di sovraindebitamento venendo a compensare lo stesso debito da mantenimento maturato negli anni l'acquisizione dell'usufrutto sulla casa familiare de quo vita natural durante per sé e la nuda proprietà per i tre figli; il sig. [REDACTED] accetta la detta rinuncia per come sopra articolata e condizionata.

Al fine di rendere più solida la proposta di piano il medesimo [REDACTED], privo di alcun cespite immobiliare o di altre fonti di reddito che non siano lavori occasionali e la percezione prossima di pensione di €.500,00 mensili si dice disponibile ad offrire anch'egli col terzo figlio [REDACTED] finanza esterna al fine di far lievitare la proposta prima garantita dai soli due altri figli alla misura di ulteriori €.165,00 mensili per 115 rate di cui al piano, portandola ad €.565,00 mensili per 115 rate, per un totale complessivo di €.64.975,00 (dai precedenti 40.000).

Al medesimo fine, oltre ai due figli conviventi con la signora Ruscino Grazia, sottoscrive per garantire la finanza esterna del piano anche il terzo figlio [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] residente in [REDACTED] e percettore del reddito mensile di €.2.000,00.

Competenza territoriale OCC di Trani

La sottoscritta istante risiede nel Comune di Barletta rientrando nell'ambito del circondario del Tribunale di Trani e quindi la competenza a ricevere l'istanza è dell'O.C.C. di Trani e il Tribunale competente è quello di Trani.

Requisito soggettivo: qualificazione del ricorrente come consumatore.

Parti istanti dichiarano di non aver mai esercitato alcun tipo di attività imprenditoriale e quindi di non poter essere sottoposti alla liquidazione giudiziaria e che tutti i debiti accumulati sono classificabili di natura consumeristica.

Condizioni ostative: mancato beneficio dell'esdebitazione.

Gli istanti non hanno mai fatto ricorso in precedenza a procedure di sovraindebitamento e quindi non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione.

Condizioni ostative: mancanza di colpa grave, malafede o frode nella situazione di sovraindebitamento.

Entrambi i coniugi dichiarano di non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (ex art. 69, co.1) in quanto la



situazione di sovraindebitamento è stata causata da fattori esterni non certamente prevedibili ed indipendenti dalla volontà dei medesimi.

Il Chiariello dopo aver lavorato per anni, nel periodo di inizio del mancato pagamento del mutuo ha perso il lavoro e per tale ragione non ha potuto provvedere ad onorare le rate programmate e convenute con l'ente erogatore.

Parimenti l'odierna istante, intervenuta la separazione, non avendo un lavoro stabile e remunerativo, pur avendo fatto accesso agli aiuti in famiglia dei figli e dei genitori non avendo potuto percepire alcunché dal coniuge separato per il sistematico suo mancato pagamento del mantenimento stabilito nella separazione da parte del Tribunale, non ha potuto provvedere e intervenire a garantire di ottemperare l'obbligazione quale terzo datore di ipoteca.

A tal proposito, ai fini della espressa ratifica del [REDACTED] in relazione al debito contratto per il mutuo ipotecario di cui infra, la risoluzione del contratto di mutuo ed il mancato pagamento delle relative rate non pagate non è stato causato da dolo, frode, colpa grave o malafede. Egli si è trovato senza lavoro e non ha potuto più provvedere a pagare le rate di mutuo quando ancora i figli erano piccoli e non avevano di che aiutarlo nei pagamenti.

Condizioni ostative: fornitura di tutta la documentazione atta alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico – finanziaria del proprio nucleo familiare

L'istante si impegna a fornire ogni ulteriore documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Inesistenza di atti impugnati dai creditori

L'istante dichiara che non esistono atti impugnati dai creditori perché non sono proprio stati compiuti atti di straordinaria amministrazione.

Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni

L'istante dichiara di non avere posto in essere alcun atto di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

1. Il nucleo familiare

Il nucleo familiare della sig.ra Ruscino risultante dalla stato di famiglia e residenza è costituito da tre componenti: la sig.ra Grazia Ruscino e due figli conviventi.

- Chiariello Angela, nata a Barletta il 5/4/1994, nubile

- Chiariello Gianfranco, nato a Barletta il 9/7/1996, celibe

La sig.ra Ruscino Grazia con sentenza del tribunale di Trani del 26 febbraio 2013 si è separata dal marito [REDACTED] con addebito e impegno di quest'ultimo a versare l'assegno di mantenimento di €. 200,00 mensile alla sig.ra Ruscino Grazia, €. 150,00 per la figlia [REDACTED] e €. 150,00 per il figlio [REDACTED], con decorrenza dal mese di aprile 2013 che non sono mai stati versati nonché a partecipare al 50% delle spese straordinarie dei figli A [REDACTED]

La sig.ra Ruscino -e parimenti il sig. [REDACTED] - dichiarano che ricorrono i presupposti di ammissibilità alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto ciascuno di essi:

- a) non ha mai esercitato attività imprenditoriale o professionale in modo diretto e i debiti inseriti nel piano di ristrutturazione sono di natura "consumeristica".
- b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella sul sovraindebitamento;
- c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di sovraindebitamento;
- d) non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- e) di impegnarsi a fornire tutto il necessario supporto e la massima collaborazione possibile per l'eventuale integrazione del piano di ristrutturazione e per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria eventualmente richiesta dall'OCC di Trani.

2. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare.

La ricorrente dichiara che le spese mensili occorrenti per il sostentamento del proprio nucleo familiare composto da tre componenti ammontano complessivamente ad €. 1.640,00 e sono quelle riportate nella tabella di seguito riportata (allegato 1.e):

Opuscolo

*Uscito dalla famiglia
Chiaro Grazia
Giuseppe*

Prospetto delle spese mensili della famiglia RUSCINO (da stato di famiglia)		
fabbisogni finanziari	importo mensile	importo annuo
spese per vitto	€ 500	€ 6.000
spese per abbigliamento e calzature	€ 200	€ 2.400
spese istruzione e cullutra	€ 50	€ 600
spese igiene e sanitarie famiglia	€ 100	€ 1.200
Spese condominiali	€ 60	€ 720
spese locazione immobile	€ 0	€ 0
spese per utenze - riscaldamento	€ 100	€ 1.200
spese per utenze - energia elettrica e canone rai	€ 180	€ 2.160
spese per utenze telefoniche e internet	€ 150	€ 1.800
spese per utenze consumo acqua	€ 50	€ 600
TARI e IMU	€ 150	€ 1.800
spese varie	€ 100	€ 1.200
totale spese sig. Talarico	€ 1.640	€ 19.680

3. Il reddito della istante e del proprio nucleo familiare

L'istante dichiara che il nucleo familiare ha i seguenti redditi.

- I. Ruscino Grazia, mod. 730/22 redditi anno 2021. Il reddito da lavoro dipendente era di €. 6.435,00, pari ad una media di €. 536,00 mensili. Dal 2023 è titolare di una pensione di invalidità permanente di €. 350,00 mensili
- II. [REDACTED] da modelli 730 relativi agli anni di imposta 2023 e 2022 risulta una media mensile di €. 850,00;
- III. [REDACTED] da modelli 730 relativi agli anni di imposta 2023 e 2022 risulta una media mensile di €. 1.400,00

Pertanto il reddito medio mensile del nucleo familiare della istante e dei suoi due figli è di €. 350,00 + €. 850,00 + €. 1.400,00 per un importo complessivo di €. 2.600,00

Conseguentemente, a parte l'integrazione della finanza esterna che consente di implementare un impegno di €.165,00 mensili ulteriori, la stretta capacità di risparmio è di €. 400,00 mensili.

4. L'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione e l'indicazione del domicilio digitale (ex art. 67, co. 2, lett. a)

109 w no George Chiariello Giuseppe
Chiaro Carlo. Udd. Super
Chiaro

5. Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (beni immobili, mobili, finanziari)

Il patrimonio dell'istante e del proprio nucleo familiare dichiarato dagli stessi è quello di seguito riportato.

Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare dell'istante è costituito da una quota del 50% di proprietà dell'immobile adibito a propria abitazione principale con il nucleo familiare, così come risulta dalla certificazione catastale allegata. Neppure Chiariello Francesco è titolare di alcun altro cespite immobiliare oltre la casa subastata in comunione indivisa con l'odierna istante.

Si tratta dell'appartamento - in comunione al 50% con il coniuge separato - sito in Barletta alla Via Ghiberti, 2 (piano rialzato) identificato, al NCEU, al Fg. 86, Part. 1280, Sub. 29, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza: 6 vani, Rendita: Euro 526.79. superficie commerciale mq 105,8, di cui meglio alla relazione di stima dell'arch. Ombretta Iannone CTU nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente di cui sora.

Lo stato dell'immobile è in sufficiente condizione di manutenzione interna anche se non ha mai subito alcun tipo di manutenzione di carattere straordinario dalla data di acquisto ed è stato valutato dal CTU nominato dal Tribunale di Trani € **79.174,00**.

L'immobile è gravato da una ipoteca di primo grado rilasciata a favore dell'istituto bancario finanziatore.

Alla data attuale l'immobile è oggetto di azione esecutiva ed è prossima al 3 ottobre 2025 la data fissata per il primo tentativo di vendita.

Patrimonio mobiliare

Nessun patrimonio mobiliare

Patrimonio finanziario e liquidità

Nessun patrimonio finanziario

6. Il sovraindebitamento e le cause

E' indubbio che il ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 co. 1, lett. c), del CCI qualificato come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle

strat up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale

La sottoscritta istante dichiara l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento in quanto:

- A. Dal punto di vista patrimoniale, a fronte di un valore dell'attivo patrimoniale familiare di circa **€ 79.174,00** (riducibili a circa 39,5 mila in caso di liquidazione controllata), costituito esclusivamente dalla propria abitazione principale, esistono debiti **(sia pure in coobbligazione con il coniuge separato)** di **€ 107.244,00**.
- B. Dal punto di vista economico finanziario e quindi delle entrate ed uscite mensili la istante dichiara di avere a disposizione solo una pensione di invalidità di € 350,00 mensili. Tuttavia può contare anche sulle entrate del proprio nucleo familiare composto dalla istante e da due sue figli [REDACTED] che percepiscono una entrata netta media mensile rispettivamente di € 850,00 e di € 1400,00 (= € 2.600,00). Le spese di mantenimento della famiglia composta da tre unità ammontano complessivamente a non meno di € 1.640,00 pur volendo ridimensionare il target di € 2.000,00 del c.d. indice di povertà; per cui la capacità di risparmio è di circa € 600,00 mensili.

L'origine dell'indebitamento e la causa del sovraindebitamento

La famiglia Chiariello - Ruscino ha sempre condotto una vita modesta senza alcun tipo di eccesso; le difficoltà finanziarie sono nate nel momento della perdita del lavoro del coniuge [REDACTED] e dalle tensioni familiari conseguenti sfociate nella separazione coniugale sentenziata dal tribunale di Trani dopo un lungo e faticoso percorso legale con la disgregazione del nucleo familiare.

Nonostante il contenuto della sentenza il coniuge [REDACTED] non ha più pagato le rate di mutuo e non ha neanche versato gli assegni alla istante (€ 200,00) e ai suoi figli (€ 150,00 per figlio) accumulando un ingente debito nei confronti della sig.ra Ruscino e dei suoi due figli.

7. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

L'istante propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede il pagamento del creditore ipotecario nel limite delle risorse ottenibili con il supporto

di finanza esterna dei propri figli conviventi con il pagamento mensile di €. 565,00, pari alla capacità di risparmio dell'attuale nucleo familiare, unita alla finanza esterna.

Ad estinzione della procedura esecutiva immobiliare la cessione della quota di proprietà dell'unico immobile del coniuge separato [REDACTED] all'istante e/o ai propri figli avendo già manifestato la volontà di cedere a saldo e stralcio del debito maturato e maturando nei confronti dell'istante e dei figli in ottemperanza della sentenza di separazione.

Il piano iniziale di ristrutturazione del debito era così rappresentato.

PIANO di ristrutturazione del debito della sig.ra Ruscino						
Origine delle risorse messe a disposizione dei creditori		attribuzione ai creditori				
risorse mensili messe a disposizione della famiglia in ragione di €. 400 mensile per 115 mensilità - 9 anni e 7 mesi	€ 46.000	CREDITORI in prededuzione	valore nominale del credito	valore nominale del credito RICLASSIFICATO	importo ristrutturato a saldo e stralcio	% soddisfo
		compenso OCC di Trani	4.000	4.000	€ 4.000	
		totale prededuzione	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	100%
		creditore privilegiato ipotecario				
		JODA SPV SRL	100.064	40.000	€ 40.000	40%
		totale creditori privilegiato ipotecario	€ 100.064	€ 40.000	€ 40.000	40%
		altri creditori privilegiati				
		agenzia entrate riscossione	3.180	3.180	€ 700	22,01%
		TOTALE altri creditori privilegiati	€ 3.180	€ 3.180	€ 700	
		chirografi				
		JODA SPV SRL credito declassato	-	60.064	€ 1.300	2,16%
		totale chirografi	€ 0	€ 60.064	€ 1.300	
TOTALE RISORSE	€ 46.000	TOTALE PASSIVO	€ 107.244	€ 107.244	€ 46.000	

A tale piano, a seguito dei rilievi, si unisce la finanza esterna messa a disposizione dal coniuge e dal figlio Giuseppe per ulteriori €.165,00 portando l'importo complessivo del piano ad €.64.975,00 ed include nella medesima percentuale del 22.01% il pagamento della somma per tassa regionale auto di circa 700 euro.

L'importo complessivo del piano è pari a circa il 65% del totale e superiore addirittura al prezzo di base del primo esperimento e a diversi eventuali rilanci.

My dear Mr. Spencer

Shaw

duh

6660

Free Will & Gov't



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA PATRIMONIO RUSCINO

A Risorse derivanti dalla liquidazione della quota dell'immobile di proprietà

valore periziato dell'immobile

prima riduzione per tentativo di vendita competitiva - 25%

seconda riduzione per tentativo di vendita competitiva - 25%

spese per la vendita competitiva

€ 79.174
€ 59.381
€ 44.535
€ 5.000

totale risorse da vendita dell'immobile al terzo tentativo

€ 39.535

B Risorse derivanti dalla liquidazione dell'autovettura

valore commerciale autovettura

risorse ottenibili dalla vendita forzata al netto delle spese

€ 0
€ 0

totale risorse vendita patrimonio mobiliare

€ 0

C risorse derivante dalla vendita del patrimonio finanziario

€ 0

D risorse liquide

€ 0

TOTALE RISORSE OTTENIBILI DALLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

€ 39.535

risorse assorbite dalle spese di procedura sovraindebitamento

€ 4.000

risorse disponibili al netto delle spese procedura di sovraindebitamento

€ 35.535

debito vs creditore privilegiato

€ 35.535

risorse effettivamente disponibili post pagamento creditore privilegiato

€ 0

L'intero importo sarà destinato al creditore ipotecario e ovviamente nulla residuerebbe per tutti gli altri creditori privilegiati e chirografari.

Risulta chiara la convenienza del piano di ristrutturazione che mette a disposizione dei creditori **€ 64.975,00**.

Si chiede di **sospendere** la procedura esecutiva immobiliare RG 124/24 la cui prima vendita è fissata per il 3.10.25.

I sottoscritti conferiscono espressa procura all'avv. Giuseppe Bufo a depositare presso l'OCC di Trani la presente istanza integrativa nel procedimento 3/2025 e ad inviarla al gestore avv. Maria Teresa Misino, nonché conferiscono procura a presentare il ricorso relativo presso il Tribunale di Trani ai fini dell'omologazione.

Barletta-Bisceglie-Trani, 22 agosto 2025

istante Grazia Ruscino

Grazia Ruscino

Anche per autentica di tutte le sottoscrizioni:

advisor avv. Giuseppe Bufo



STUDIO LEGALE BUFO*Avv. Giuseppe Bufo**Patrocinante in Cassazione*-76121- via Mura Spirito Santo, 74 - BARLETTA
C.F.: BFU GPP 63T24 A669A - P.I.: 04657750727Tel: 0883/347143 Fax: 0883/955556 E-Mail: avv.bufo@tiscali.it E-mail PEC : giuseppe.bufo@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI

*"Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore"**ex art. 68 ss D.Lgs. 12.1.19 n.14 ssmmii*

RUSCINO Grazia, cod. fisc. RSCGRZ66H53A669G, nata a Barletta il 13.6.1966 ed ivi residente alla via L. Ghiberti n. 2, rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Giuseppe Bufo (pec: giuseppe.bufo@pec.ordineavvocatitrani.it), presso il quale elettivamente domicilia, in Trani (studio legale in Barletta alla Via Mura Spirito Santo n. 74, fax: 0883/955556), ricorrente

CONTRO

- 1) **AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**, P.IVA 13756881002, con sede in Roma (RM) alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del suo legale rappresentante, pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
- 2) **Yoda SPV Srl**, P.IVA 05111630264 con sede in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri n. 1, in persona del suo legale rappresentante, pec: yoda.spv@pec.spv-services.eu;
- 3) **COMUNE DI BARLETTA**, P. IVA 00741610729, con sede in Barletta al Corso Vittorio Emanuele 92, 76125, in persona del Sindaco, pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it
- 4) **Regione Puglia**, P. IVA 01105250722, in persona del Presidente pro tempore sedente al Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70126 Bari, PEC protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it, resistenti

* * *



La ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. L'istante è persona fisica, non soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente Legge ed è qualificabile come soggetto non fallibile. La ricorrente non è mai stata esdebitata e non ha posto in essere atti in frode ai creditori né ha mai agito con dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. La ricorrente, inoltre, si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverossia in "stato di crisi o di insolvenza" riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza. La Ruscino, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e gli impegni assunti, dall'altro, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. SI PRECISA CHE



La ricorrente ha depositato, tramite il sottoscritto procuratore e difensore, domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 CCII presso l'Organismo Firmato di Composizione della Crisi di Trani, il quale ha nominato nella qualità di Gestori della Crisi l'avv. Maria Teresa Misino. Il Gestore della Crisi nominato ha redatto la relazione particolareggiata, che si deposita. A tale piano e sulla scorta delle indicazioni in esso contenute, la proposta iniziale è stata modificata con la sottoscrizione del debitore diretto del mutuo il cui creditore è ora Joda SPV Srl e cioè il marito separato ed inadempiente alle obbligazioni della separazione ([REDACTED]) e con l'acquisizione altresì di ulteriori garanzie di finanza esterna (lo stesso coniuge separato [REDACTED] ed il terzo figlio residente in Germania ([REDACTED]), consentendo con ciò la ratifica dell'odierna proposta di piano anche in relazione al debito Maggiore (circa 100mila euro) che ha prodotto la pendenza del pignoramento immobiliare RG Es. Imm. 124/24 dinanzi al Tribunale di Trani dott. Diletta Calò, per la quale il professionista delegato avv. Murolo ha fissato la vendita in primo esperimento con offerta minima di €.59.400,00 al prossimo 3.10.25. La modifica della proposta consente la lievitazione dell'importo complessivo e rateale offerto ai creditori da €.40mila ad €.64.975,00 per una percentuale di realizzo di gran lunga superiore a quella ipotizzabile nella procedura esecutiva immobiliare pendente, nonché al debito complessivo di €.80.625,28 (di cui sorte capitale residua di €.57.394,34, €.22.221,25 di rate scadute ed interessi di mora dal 15.11.16 di €.1.009,69) .

Tutto quanto sopra detto al solo fine tuzioristico di rendere oltremodo solida l'istanza. In realtà in applicazione del criterio generale di cui all'art. 3, 1° let. a) Cod. Consumo ed in forza dell'art. 5 bis del contratto di mutuo sottoscritto dalla odierna



istante e fonte di obbligazione quale terzo datore di ipoteca (art. 5 del mutuo) e fideiussore (art. 5 bis del mutuo) è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private: analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa. La qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo.

In applicazione del principio enunciato Tribunale di Napoli Nord, 24 luglio 2024 – G.D. dott.ssa Benedetta Magliulo ha stabilito che la debitrice, la quale aveva rilasciato fideiussione per i debiti di un'impresa in cui il coniuge possedeva una partecipazione sociale minoritaria, è stata qualificata alla stregua di un consumatore. In relazione al giudizio di meritevolezza del debitore, spetta al Tribunale il compito di individuare le condotte debitorie che non siano state informate ai principi di sana e diligente gestione patrimoniale dei propri interessi: in tal senso, il debitore può essere ritenuto meritevole e, dunque, non in colpa grave, soltanto quando al momento della genesi dell'obbligazione non si trovava già nell'incapacità di restituire il debito ma tale incapacità sia conseguita per circostanze sopravvenute o per cause esterne non prevedibili oppure quando, pur trovandosi già nella consapevole incapacità di restituire il debito al momento della genesi dell'obbligazione, sia stato indotto all'inadempimento da cause a lui non imputabili, quali esigenze superiori ed insopprimibili di vita o di salute proprie o della propria famiglia. [Nella fattispecie concreta, il Tribunale ha ritenuto non sussistesse la colpa grave poiché l'indebitamento derivava principalmente dal



rilascio di fideiussione in favore della società cui era socio il coniuge quando la società era ancora operativa e redditizia].

Così pure Tribunale di Torino, 10 ottobre 2024 – Presidente dott. Enrico Astuni,
Consigliere relatore dott. Stefano Miglietta

In senso conforme: il Tribunale Ancona, 28 Dicembre 2023, Est. Mantovani;

il Tribunale Crotone, 08 Maggio 2023, Pres. Agostini, Est. Rizzuti;

Trib. Modena, 19 febbraio 2023, Est. Ovi;

Tribunale Cuneo, 08 Febbraio 2023, Est. Fiorello;

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 18 novembre 2022 (data della pronuncia)
– Giud. Stefano Cardinali.

Come può ricavarsi dalla prassi richiamata dei Tribunali di tutta Italia la veste di garante qualifica come consumatore legittimato all'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione anche nel caso di accesso a debito principale contratto da imprenditore commerciale.

Con ordinanza n.18834 pubblicata il 10.7.25 la Cass. I Sez. Civile è tornata a riaffermare che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd.



atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. U. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742).

Tale indirizzo trae fonte dai pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis Cass. SS. UU. sentenza n. 5868 del 27.02.2023 e n. 41994 del 30.12.2021) e da quelli della Corte di Giustizia europea (CGUE, 19 novembre 2015, C-74/15; CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15), che a partire dalla causa 534/2015 ha infatti confermato l'orientamento espresso nell'ordinanza della Corte di Giustizia del 19 novembre 2015, la quale si è pronunciata anch'essa sul tema dell'applicabilità alla fideiussione delle leggi sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori. La Corte ha chiarito come sia del tutto irrilevante l'oggetto del contratto ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussore, negando che la nozione di "consumatore" o di "professionista" potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto "garantito". Tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla Direttiva UE 93/2013, ossia che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione. Tale situazione di inferiorità può ben rintracciarsi anche nell'ipotesi di un contratto di garanzia, stipulato tra una banca ed alcuni garanti-persone fisiche. Ciò che rileva è l'accertamento, nel merito, della qualità in cui i fideiussori hanno agito stipulando la garanzia personale. In altri termini, la Corte di Giustizia europea ha precisato che la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lett. b), Direttiva UE 93/2013, ha un carattere oggettivo. Essa va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee alla professione. *A fortiori*, nel caso della signora



Ruscino, al contrario, la legittimazione all'istanza deriva *de plano* dalla sua partecipazione al contratto di mutuo insieme al coniuge ed in regime di comunione legale dei beni quale "terzo datore d'ipoteca **FIDEIUSSORE" solidale.**

Tanto premesso, il ricorrente, come rappresentato e difeso, propone il seguente

PIANO DI RISTUTTURAZIONE DEI DEBITI

Riportiamo di seguito un sommario degli argomenti trattati Sommario: 1) Composizione del nucleo familiare e redditi mobiliari ed immobiliari dell'istante e Storia dell'indebitamento; 2) Situazione debitoria; 3) Alternativa liquidatoria - Attivo disponibile 4) Proposta di liquidazione del debito; 5) Valutazione della proposta e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

1) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELL'ISTANTE E STORIA DELL'INDEBITAMENTO

La signora Ruscino è, attualmente, impegnata come badante, percepisce inoltre una pensione di importo mensile pari ad euro 350,00 circa ed è proprietaria per la quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile subastato, residenza sua e dei suoi due figli con lei conviventi [REDACTED] sito appunto in Barletta alla Via Ghiberti n. 2, dimora dell'attuale ricorrente e della sua famiglia. Il nucleo familiare della Ruscino (come da stato di famiglia allegato) è costituito dalla Debitrice e dai due figli, C [REDACTED] [REDACTED], entrambi percettori reddito da Lavoro messo a disposizione nel piano. Si tratta dell'appartamento - in comunione al 50% con il coniuge separato - sito in Barletta alla Via Ghiberti, 2 (piano rialzato) identificato, al NCEU, al Fg. 86, Part. 1280, Sub. 29, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza: 6 vani, Rendita: Euro 526.79. superficie commerciale mq 105,8, di cui meglio alla relazione di stima dell'arch. Ombretta Iannone CTU nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente



di cui sopra. Lo stato dell'immobile è in sufficiente condizione di manutenzione interna anche se non ha mai subito alcun tipo di manutenzione di carattere straordinario dalla data di acquisto ed è stato valutato dal CTU nominato dal Tribunale di Trani **€ 79.174,00**.

L'immobile è gravato da una ipoteca di primo grado rilasciata a favore dell'istituto bancario finanziatore. Alla data attuale l'immobile è oggetto di azione esecutiva RG Es. Imm. Trib. Trani dr. D. Calà RG 124/24 ed è prossima, il 3 ottobre 2025, la data fissata per il primo tentativo di vendita.

I coniugi erano in regime di comunione di beni. A causa di gravi problemi che meglio si esporranno in seguito, il rapporto coniugale si è deteriorato tanto da sfociare in separazione. La Ruscino, infatti, ha presentato istanza per la separazione giudiziale che è stata omologata dal Tribunale di Trani il lontano 2012. Dal ricorso ex art. 148 c.c. prima (depositato il 22.8.12) e dalla separazione (RG 919/13) è derivata l'obbligazione, a carico del [REDACTED], di versare mensilmente un importo a titolo di mantenimento pari ad euro 500,00 nei confronti della coniuge e dei figli (150,00 per figlia ed euro 200,00 alla moglie). Tale obbligazione per le ragioni sopra dette è rimasto completamente inottemperato. L'immobile in comunione legale e comproprietà è stato assegnato alla debitrice ma nulla è stato previsto per il mutuo ipotecario che, quindi, continua a gravare su entrambi i comproprietari nella comunione legale indivisa. La Ruscino, com'è di facile intuizione, si è trovata, quindi, disoccupata e con un mutuo da pagare, stante il fatto che fino a quel momento le rate del mutuo erano pagate dal ex coniuge che da allora, invece, non ha provveduto più al pagamento delle stesse per suoi problemi di mancanza di lavoro, che hanno inoltre comportato il mancato pagamento del mantenimento per tutte e per ciascuna



delle mensilità dalla separazione sino all'attualità (maturando un debito di poco meno di €.100mila). È impossibile immaginare che la Debitrice possa ottemperare al pagamento delle rate di mutuo impagate, anche per la quota spettante all'ex coniuge.

Il nucleo familiare della sig.ra Ruscino risultante dalla stato di famiglia e residenza è costituito da tre componenti: la sig.ra Grazia Ruscino e due figli conviventi.

- [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] nubile
- [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], celibe

La sig.ra Ruscino Grazia con sentenza del tribunale di Trani del 26 febbraio 2013 si è separata dal marito Chiariello Francesco con addebito e impegno di quest'ultimo a versare l'assegno di mantenimento di €. 200,00 mensile alla sig.ra Ruscino Grazia, €. 150,00 per la figlia [REDACTED] e €. 150,00 per il figlio [REDACTED], con decorrenza dal mese di aprile 2013 che non sono mai stati versati nonché a partecipare al 50% delle spese straordinarie dei figli [REDACTED]

La sig.ra Ruscino -e parimenti il sig. [REDACTED]- dichiarano che ricorrono i presupposti di ammissibilità alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto ciascuno di essi:

- a) non ha mai esercitato attività imprenditoriale o professionale in modo diretto e i debiti inseriti nel piano di ristrutturazione sono di natura "consumeristica".
- b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella sul sovraindebitamento;
- c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di sovraindebitamento;



- d) non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- e) di impegnarsi a fornire tutto il necessario supporto e la massima collaborazione possibile per l'eventuale integrazione del piano di ristrutturazione e per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria eventualmente richiesta dall'OCC di Trani.

La Ruscino è debitrice anche nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione per 1607,48 e 1880,45 tra imposte e sanzioni, nonché nei confronti della Reigone Puglia per €.794,36 per tassa automobilistica ed €.1.564,00 nei confronti del Comune di Barletta per TARI e sanzioni. Tali esposizioni in capo alla Debitrice non derivano da attività di impresa

2) SITUAZIONE DEBITORIA IN ORDINE AI CREDITORI Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente". Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte. La Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere



le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII: "il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave. Dicesi malafede: "la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti", mentre sussiste colpa grave: "quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa". La sig.ra Ruscino era ed è totalmente estranea a tali condotte ed il debito deriva dalla Perdita del Lavoro da parte del marito che era l'unica effettiva fonte di reddito col suo Lavoro alle dipendenze di impresa di costruzioni e che, ovviamente, si occupava anche della gestione finanziaria familiare. Detto questo, i debiti della Sig.ra Ruscino sono i seguenti.

IN PREDEDUZIONE

Il credito assistito da prededuzione è il compenso dell'Organismo di composizione della crisi per un ammontare complessivo di euro 3.666,00

CREDITORI PRIVILEGIATI

Yoda SPV Srl CREDITORE IPOTECARIO DI PRIMO GRADO

L'esposizione deriva da contratto di mutuo ipotecario a rogito del notaio dott. Napoletano, stipulato in Barletta in data 25/05/2004. La Banca "San Paolo Banco di Napoli SpA" (parte mutuante) ha accordato ai coniugi Chiariello e Ruscino (parte mutuataria nonché datrice di ipoteca) un mutuo per l'importo di euro **124.000,00**. A garanzia del capitale mutuato, la parte mutuataria ha concesso in favore della Banca ipoteca per la somma di euro 248.000,00 sull'immobile sito in Barletta via



Lorenzo Ghiberti n. 2. Nel contratto di mutuo la Parte Mutuataria ha dichiarato che il mutuo è stato contratto in parte per l'estinzione di un precedente mutuo in favore della Banca di Roma SpA nonché per altre esigenze di natura finanziaria. Il credito è garantito da ipoteca volontaria di 1° grado iscritta presso la Conservatoria di Bari - Ufficio Provinciale di Bari.

Agenzia Entrate Riscossione - CREDITORE PRIVILEGIATO A seguito di richiesta di precisazione del credito, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dichiarato che è creditrice nei confronti della Sig.ra Ruscino Grazia, per tributi vari ed accessori di legge, dell'importo complessivo di euro 1607,48 e 1880,45 come da estratti di ruolo. La debitoria si è formata nel periodo che va dall'anno 2013 all'anno 2022. Per quanto riguarda i ruoli già affidati all'Agente di Riscossione, I valori vanno verificati nella loro effettiva attuale debenza, anche alla luce di probabili duplicazioni.

COMUNE DI BARLETTA - CREDITORE PRIVILEGIATO A seguito di richiesta di precisazione del credito, l'Ufficio Tributi del Comune, con pec di riscontro ha comunicato che l'ammontare del debito della Sig.ra Ruscino Grazia, alla data della richiesta, è euro 1564,00.

CREDITORI CHIROGRAFARI

Non vi sono all'attualità crediti chirografari vantati in danno dell'odierna istante.

3) ALTERNATIVA LIQUIDATORIA Per difficoltà finanziarie i coniugi non sono più riusciti ad assolvere le proprie obbligazioni a partire dall'anno 2014; a novembre 2016 la sorte capitale residua era di €. 57.394,34, rate scadute di €. 22.221,25, interessi di mora al 15/11/2016 di €. 1.009,69 per un importo complessivo di **€. 80.625,28.**

Il credito di banca INTESA SAN PAOLO, nel frattempo cresciuto per gli oneri



accessori a €. 99.416,12 (aggiornato alla data del 17/1/2024) è stato ceduto alla società di recupero crediti YODA SPV SRL in data 10/12/2020; il procuratore INTRUM ITALY SPA ha notificato ai debitori l'atto di pignoramento immobiliare e sono state avviate le procedure esecutive con la vendita all'asta.

Il creditore privilegiato ipotecario non potrà essere soddisfatto integralmente ma solo nei limiti delle risorse finanziarie che si otterrebbero dalla vendita all'asta dell'immobile dopo il secondo tentativo (quindi con un doppio abbattimento del 25%); si stima che le risorse ottenibili dalla vendita dell'immobile dopo il secondo tentativo, al netto delle spese di procedura, saranno di €. 39.535,00. Al creditore privilegiato saranno messe a disposizione **€. 50.000,00, pari a circa il 50%** dell'importo del credito vantato. Se si considera solo la sorte capitale la percentuale sale notevolmente a circa l'85 %

Ne consegue che da un'eventuale vendita dell'immobile finanche la banca non riuscirà a percepire l'importo ancora a suo credito, stante anche la necessità di un giudizio di separazione, lungo e costoso, vista la comproprietà del bene. Essendo la banca creditrice ipotecaria nessun altro creditore (nel caso di specie Agenzia Entrate – Riscossione, Regione Puglia e Comune di Barletta), potrà effettivamente ricavare da un'eventuale vendita di un immobile alcuna somma. Infatti, per una par condicio creditorum, il piano che di seguito sarà proposto prevede il pagamento di tutti i creditori seppur in misura ridotta e non solo di quello ipotecario. Per effetto di tale valutazione non essendo l'alternativa liquidatoria migliorativa della proposta che la sig.ra Ruscino intende formulare con il presente piano, si ritiene accoglibile la proposta che di seguito si espone.

PROPOSTA



Essendo i debiti tutti di natura consumeristica e personale nascenti da debiti personali da consumatore e nessuno da attività di impresa, il Debitore può essere considerato CONSUMATORE dato che sono i debiti contratti con la Banca per l'acquisto della casa a prevalere sugli altri per imposte e tasse non pagate. Ma non è tutto! Specifica l'art. 2 lett. e) del D. Lgs 14/2019 che “ «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”. Detto ciò, la Ruscino propone il seguente piano del consumatore.

VERSAMENTO DELL'IMPORTO PARI AD EURO **€.64.975.00.**

Tale importo è la risultanza di una detrazione pari al 25% nonché poi di un ulteriore 25% dal prezzo base del valore dell'immobile di proprietà della ricorrente (pari a **79.174,00**, come risulta dalla perizia di stima allegata). Tale importo prevede il soddisfo dei compensi dell'OCC di Trani, in prededuzione, al netto di eventuali acconti già versati dalla Ruscino ed il soddisfo, poi, dei creditori come di seguito previsto. La proposta prevede il versamento dell'importo di euro 565,00 mensili decorrenti dal mese successivo all'omologa per un numero di rate pari a 115 rate per un complessivo ammontare di euro **64.975.00** che coprirà i seguenti importi:

1. Euro **1.666.00** a saldo dei compensi dell'OCC di Trani (in prededuzione);
2. Euro **767.69** (sul debito complessivo di 3487,93) a favore di **Agenzia delle Entrate Riscossione** e cioè il 22,01%;
3. Euro **344.23** (sul debito complessivo di €.1564,00) a favore di **Comune di Barletta** e cioè il medesimo 22,01%; -



4. Euro **174,83** a favore di **Regione Puglia** (sul debito complessivo di €.794,36) e cioè il medesimo 22,01%.
5. Euro **62.022,25** a favore di Yoda SPV Srl e cioè il 66,15% del totale vantato dal creditore, ma ben oltre il 100% del capitale residuo di €.57.394,34 e dello stesso importo dell'offerta minima di €.59.400,00;

Si precisa che l'importo di euro 565,00 mensili sarà corrisposto non solo con le sostanze della ricorrente ma, soprattutto, con l'apporto da parte dei due figli conviventi ([REDACTED]) dell'ultimo -terzo- figlio primogenito [REDACTED] residente lavoratore in Germania e del coniuge separato [REDACTED] [REDACTED], che (ciascuno secondo le proprie possibilità reddituali) si sono dichiarati disponibili a garantire il piano proposto dalla odierna istante al fine di ottenere l'omologa. Tutti e tre i figli sono regolarmente ingaggiati con contratti di Lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato; il coniuge è prossimo alla pensione.

PIANO DI PAGAMENTO CREDITORE

Il compenso originario del Gestore della Crisi è stato calcolato dall'OCC di Trani in euro 3.666,00 e prevede le seguenti modalità di pagamento: - Euro 294,00 da corrispondersi al momento del deposito presso l'OCC di Trani dell'istanza di nomina di un Gestore della Crisi – già versati dalla Ruscino; così come le residue quote stabilite sino ad €.2.00,0 complessivi sinora corrisposti; la restante parte nel piano in prededuzione ammonta ad euro 1.666,00.

OCC Importo a versarsi in n.3 rate successive e continuative per soddisfo credito OCC Euro 1.666,00 complessivi così suddivisi:

€.565,00 Da rata 1^ a rata 2^,

€.470,00 con la rata 3^.



Agenzia delle Entrate Riscossione Importo a versarsi in n.3 rate successive e continuative per soddisfo credito complessivo di €.767,69, così suddivisi:
concomitante alla 3^ rata pagata all'OCC di 470, verrà pagato ad AGER un primo importo di €.95,00;
la 4^ rata sborsata dalla debitrice andrà interamente ad AGER per l'importo di €.565,00;
la 5^ rata ad AGER sarà di €. 107,69.

Comune di Barletta Importo a versarsi in una unica rata:
detta unica rata sarà concomitante alla 5^ rata sopra detta e consentirà di incassare al Comune di Barletta l'intero importo di €.344,23.

Regione Puglia Importo a versarsi in due rate:
la prima sarà concomitante anch'essa alle 5^ rate sopra dette e consentirà di incassare alla Regione Puglia l'intero importo di €.113,08;
la 6^ rata la Regione incasserà il saldo di 61,75.

Yoda SPV Srl Euro **62.022,25**
Euro 503,25 con la 6^ rata concomitante con quella 6^ sopra detta;
Da rata 7^ a rata 115^ il pari importo mensile di €.565,00.

* * *

Rileva qui menzionare che il parere POSITIVO sulla fattibilità del piano reso dal gestore nominato NELLA PROCEDURA N.3/25 DELL'OCC DI TRANI avv. Maria Teresa Misino è stato opportunamente integrato il 22.8.25 dalla sottoscrizione per ratifica da parte del debitore principale (), con ciò superando a piè pari i dubbi di legittimazione attiva rimessi al Giudicante nel corpo della relazione suddetta. Infatti con data certa postale il suddetto debitore ha ratificato



l'istanza della coniuge ed impegnandosi per essa in prima persona come datore di finanza esterna.

Parimenti, sempre nel medesimo atto datato 22.8.25, anche il terzo figlio residente in Germania ([REDACTED]) ha garantito finanza esterna.

Data la fissazione della vendita nel primo esperimento per il **3.10.25** nella menzionata procedura esecutiva immobiliare n. 124/24 dinanzi al Tribunale di Trani dott. Calò e professionista delegato l'avv. Murolo, anche l'importo della proposta originaria che prevedeva il pagamento complessivo di €.40.000,00 è stato portato ad €.64.975,00, con una lievitazione di oltre il suo 50%.

* * *

Per tutto quanto sopra, la sig.ra RUSCINO GRAZIA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, RICORRE All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice: 1. Omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come proposto dalla ricorrente e secondo la Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Maria Teresa Misino; 2. Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f); 3. **Disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente RG 124/24** di cui sopra ed ogni ulteriore eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento; 4. Suspendere ogni eventuale azione da parte dei creditori; 5. Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e



specificatamente: a. O.C.C. di Trani - Classe 1 6. Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare la ricorrente dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € 141.731,03. Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

ALLEGATI: 1 - ISTANZA NOMINA GESTORE DELLA CRISI; 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA';; 3 - CONFERIMENTO INCARICO; 20 4 - ACCETTAZIONE INCARICO; 5 - AG. ENTRATE, INFORMAZIONI ANAGRAFICHE; 6 - CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA; 7 - TRIBUNALE DI TRANI, SEPARAZIONE; 8 - ELENCO SPESE DI SOSTENTAMENTO; 9 - ATTESTAZIONE ISEE; 10 - ESTRATTO INPS, INDICE DI POVERTA' ASSOLUTA; 11 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2020; 12 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2021; 13 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2022; 14 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2023; 15 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2024; 16 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2025; 17 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2015; 18 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2017; 19 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2018; 20 - REDDITI ANNO IMPOSTA 2019; 21 - CU 2021 PER ANNO IMPOSTA 2020; 22 - CU 2023 PER ANNO IMPOSTA 2022; 23 - ESTRATTO CASSETTO FISCALE, AGENZIA ENTRATE; 24 - SCHEDA PERSONA COMPLETA, CAMERA DI COMMERCIO; 25 - DICHIARAZIONE CREDITO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE; 26 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE; 27 - VISURA STORICA PRA; 29 - VISURA SINTETICA



AGENZIA DEL TERRITORIO; 30 - VISURA ANALITICA AGENZIA DEL TERRITORIO;
31 - CONTRATTO DI MUTUO; 32 - ISPEZIONE IPOTECARIA; 33 - ISPEZIONE
IPOTECARIA; 34 - PEC INTRUM ITALY SPA; 35 - PEC ADER; 36 - PEC AGENZIA
DELLE ENTRATE; 37 - PEC COMUNE DI BARLETTA; 38 - PEC REGIONE PUGLIA; 39
- DECRETO INGIUNTIVO; 40 - PRECETTO; 41 - PIGNORAMENTO; 42 - CONTRATTO
DI MUTUO SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI; 43 - CERTIFICATO CENTRALE DEI
RISCHI BANCA D'ITALIA; 44 - CERTIFICATO CRIF; 45 - ESTRATTO C/C/ BANCA
INTESA; 46 - ESTRATTO C/C BANCA INTESA; 47 - CERTIFICATO CAI; 48 - PERIZIA
DI STIMA DELL'IMMOBILE; 49 - VISURA PROTESTI; 50 - DICHIARAZIONI FINANZA
ESTERNA; DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI TERZI DATORI DI FINANZA
ESTERNA CON RELATIVE BUSTE PAGA; RELAZIONE FINALE DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL'ISTANZA CON MODIFICA DEL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE REDATTA E SPEDITA IL 22.8.25.

Trani, li 3.9.25

avv. Giuseppe Bufo



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

Sezione Civile – Area Commerciale

Il Giudice delegato

- vista la domanda ex art. 67 ss. CCII presentata, tramite l'OCC, nell'interesse di Ruscino Grazia;
- esaminati gli atti;
- rilevato che la domanda appare corredata dei documenti richiesti;
- osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi di procedura;
 - e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- ritenuta la competenza territoriale;
- dato atto che occorre procedere a modifiche del piano e/o integrazioni documentali, nei termini che seguono:
 - in ordine a pagamento dei ratei del proposto piano, parte ricorrente *“precisa che l'importo di euro 565,00 mensili sarà corrisposto non solo con le sostanze della ricorrente ma, soprattutto, con l'apporto da parte dei due figli conviventi [REDACTED] [REDACTED], dell'ultimo -terzo- figlio primogenito [REDACTED] residente lavoratore in [REDACTED] e del coniuge separato [REDACTED], che (ciascuno secondo le proprie possibilità reddituali) si sono dichiarati disponibili a garantire il piano proposto dalla odierna istante al fine di ottenere l'omologa”*; sul punto è necessaria la produzione di dichiarazione circostanziata di impegno di ciascuno degli individuati terzi finanziatori al pagamento dei individuati rispettivi ratei di piano (€400,00 messo a disposizione in solido dal nucleo familiare costituito dalla istante e dai figli [REDACTED]; l'ulteriore finanza esterna di €165,00 *“messa a disposizione dal coniuge e dal figlio [REDACTED]”*;
 - il piano deve attenersi alla prescrizione secondo cui il compenso dell'*advisor* non gode della prededuzione, non essendo ad esso applicabile il disposto dell'art. 6 primo co. lett. d) c.c.i.i. così come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 in virtù della natura tipica ed eccezionale della prededuzione. In altri termini, la norma facendo riferimento, nel suo incipit ai *“crediti legalmente sorti, durante la liquidazione giudiziale, liquidazione controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza”* esclude, tutte le attività e gli incarichi



conferiti prima della domanda di accesso allo strumento di regolazione; tale conclusione è confermata anche dal riferimento nell'ultima parte da un lato alle nomine da parte degli organi (che non possono che aver svolto l'attività in corso di procedura), e, all'altro, con riguardo ai professionisti nominati dal debitore, allo "strumento" porta ad escludere qualsiasi collegamento con i professionisti nominati prima dell'apertura della procedura. Il compenso spettante al gestore OCC (privo della prededuzione) sarà oggetto di accantonamento su conto corrente di procedura e non sarà ripartito fino al termine della procedura; tutti i pagamenti saranno eseguiti all'esito di piani di ripartizione. Come previsto dall'art. 71, co. 4, CCII, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, *"che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il Giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso"*; in tal guisa deve tenersi conto che nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice liquida il compenso dell'OCC tenuto conto dell'attività svolta e tenuto conto della diligenza dell'OCC.

- vista l'istanza del creditore e rilevato che, al netto dei rilievi di cui innanzi, la procedura esecutiva indicata di cui si chiede la sospensione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano così come altre future iniziative individuali;

PTM

assegna, per quanto in motivazione, a parte ricorrente il termine di 7 giorni per depositare in atti la dichiarazione circostanziata di impegno di ciascuno degli individuati terzi finanziatori, figli e coniuge;

dispone sin d'ora che la proposta ed il piano, come integrati dal seguente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 CCII;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 124/2024 di questo Tribunale (G.E. dott.ssa Diletta Calò) nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione - o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione - diventino definitivi;

fissa la comparizione delle parti, anche ai fini dell'art. 70, co. 5, CCII, l'udienza del **23 gennaio 2026, ore 10:00**.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 02 ottobre 2025

Il GD Antonio Lacatena

